



Repubblica Italiana

Tribunale Ordinario di Modena

In Nome del Popolo Italiano

il giudice dr. Paolo Siracusano ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 4634/2010 tra le parti:

ATTORE

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A. (C.F.: 00390840239)

in persona del legale rappresentante pro-tempore

- Difesa: Avv. PICCHIONI GIUSEPPE
- Domicilio: VIA CESARE BATTISTI N. 68 41121 MODENA presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Picchioni

CONVENUTI

[REDACTED] (C.F.: [REDACTED])
[REDACTED] (C.F.: [REDACTED])
[REDACTED] (C.F.: [REDACTED])
[REDACTED] (C.F.: [REDACTED])
[REDACTED] (C.F.: [REDACTED])

- Difesa: Avv. MENOZZI CHIARA
- Domicilio: VIA GIOVANNI FALCONE N.3 CARPI presso lo studio dell'Avv. Chiara Menozzi

S [REDACTED] TRUSTS COMPANY S.R.L. contumace

TERZO INTERVENUTO

M [REDACTED] GESTIONE CREDITI BANCA SPA (C.F. [REDACTED])

in persona del legale rappresentante pro-tempore

- Difesa: Avv. MOSCATO MICHELE
- Domicilio: VIA GIUSEPPE MAZZINI 82/7 40138 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. Michele Moscato

OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.



Decisa a Modena in data 22/05/2015 sulle seguenti conclusioni:

Attore:

"IN VIA PRINCIPALE: accertata e dichiarata la simulazione assoluta nei confronti di Unicredit Corporate Banking s.p.a. dell'atto a ministero Notaio Dott. Stefano Ferretti del 14/10/2009, rep. n. [REDACTED] racc. n. [REDACTED] registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bologna 2 in data 20/10/2009 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Modena il 22/10/2009 al n. [REDACTED] reg. gen. e [REDACTED] reg. part. col quale

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] avevano costituito nel trust denominato "Trust nipoti [REDACTED] - [REDACTED]" le seguenti proprietà immobiliari appartenenti in ragione degli 8/12 a [REDACTED] e in ragione di 1/12 cadauna alle sorelle [REDACTED] porzioni di fabbricato ad uso civile abitazione site in Comune di [REDACTED] [REDACTED], costituite da tre appartamenti posti rispettivamente ai piani terra, primo e secondo, con annessi locali ad uso deposito al piano terzo e locali ad uso autorimessa al piano terra, oltre a vani accessori e pertinenziali, identificati al Catasto fabbricati del Comune di Nonantola al:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] - area di terreno agricolo situata in Comune di [REDACTED] con accesso dallo stradello [REDACTED] e identificata al Catasto Terreni di detto Comune al foglio [REDACTED]

[REDACTED] nonché per la sola [REDACTED] la proprietà costituita da una porzione di fabbricato ad uso civile abitazione situato in Comune di [REDACTED] di sua esclusiva proprietà identificato al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] dichiarare conseguentemente l'inefficacia della trascrizione dell'atto di costituzione di Trust eseguita presso la Conservatoria dei RR.II. di Modena il 22/10/2009 al n. [REDACTED] reg. gen. e [REDACTED] reg. part. accertare e dichiarare che i beni in parola non sono mai usciti dal patrimonio delle disponenti e sono tuttora di proprietà di [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] secondo le quote sopra individuate. IN VIA SUBORDINATA E/O ALTERNATIVA: dichiarare inefficace ex art. 2901 C.C. nei confronti di Unicredit Corporate Banking Spa, in relazione al diritto dello stesso istituto di agire a tutela del proprio credito, l'atto a ministero Notaio Dott. Stefano Ferretti del 14/10/2009, rep. n. [REDACTED] racc. n. [REDACTED] registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bologna 2 in data 20/10/2009 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Modena il 22/10/2009 al n. [REDACTED] reg. gen. e [REDACTED] reg. part. col quale [REDACTED] [REDACTED]



[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] avevano costituito nel trust denominato "Trust nipoti [REDACTED] [REDACTED]" le seguenti proprietà immobiliari appartenenti in ragione degli 8/12 a [REDACTED] e in ragione di 1/12 cadauna alle sorelle [REDACTED] - porzioni di fabbricato ad uso civile abitazione site in Comune di [REDACTED] costituite da tre appartamenti posti rispettivamente ai piani terra, primo e secondo, con annessi locali ad uso deposito al piano terzo e locali ad uso autorimessa al piano terra, oltre a vani accessori e pertinenziali, identificati al Catasto fabbricati del Comune di

[REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

[REDACTED] - area di terreno agricolo situata in Comune di [REDACTED] con accesso dallo stradello [REDACTED] e identificata al Catasto Terreni di detto Comune al foglio [REDACTED] nonché per la sola [REDACTED] la proprietà costituita da porzione di fabbricato ad uso civile abitazione situato in Comune di [REDACTED] di sua esclusiva proprietà identificato al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio [REDACTED]

[REDACTED]
 [REDACTED]

conseguentemente, revocare l'atto costitutivo del Trust "nipoti [REDACTED]" con ogni conseguente provvedimento di legge. Ordinare in tutte le ipotesi al Conservatore dei R.R.I.I. di Modena di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza negli appositi registri. In ogni caso con vittoria delle spese di causa"

Convenuti: "contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena: - in via preliminare di rito: -dichiarare la inesistenza e/o comunque la nullità della procura generale alle liti e dell'atto di citazione e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità del presente giudizio; -in via preliminare subordinata di rito, accertata la cancellazione di Unicredit Corporate Banking spa dal registro delle imprese, dichiarare l'interruzione del processo ex art. 300 c.p.c.; Nel merito: - respingere e/o rigettare le domande avverse in quanto infondate in fatto e in diritto per le motivazioni già ampiamente spiegate in premessa; -in ogni caso, con condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite, oltre al rimborso del 12,50 delle spese generali, nonché ad iva e cpa come per legge"

Intervenuto: "dichiarare l'inefficacia anche nei confronti della Banca Monete dei Paschi di Siena S.p.A. dell'atto di costituzione del trust del 14/10/2009 a rogito Notaio Stefano Ferretti di Bologna rep. n. [REDACTED]"



██████████ inoltre, non avrebbe mai rilasciato fideiussione a favore di ██████████ Srl.

Pertanto, ██████████ ██████████ chiedono il rigetto delle domande di Unicredit Credit Management Bank Spa.

██████████ Trust Company Srl, regolarmente citata, non si è costituita.

M██████████ Gestione Crediti Banca Spa è intervenuta volontariamente in nome e per conto di Banca Monte Dei Paschi di Siena Spa esponendo di essere creditrice di ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ quali fideiussori di ██████████ Srl la cui esposizione debitoria è pari a euro 389.610,92.

Parte intervenuta si duole del pregiudizio recato alla sua garanzia patrimoniale dall'atto denominato "Trust nipoti ██████████" del 14 ottobre 2009 e allega la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2901 cc.

Pertanto, M██████████ Gestione Crediti Banca Spa chiede che sia dichiarata l'inefficacia relativa nei suoi confronti dell'atto per cui è causa.

██████████ ██████████ chiedono il rigetto delle domande di M██████████ Gestione Crediti Banca Spa.

Devono rigettarsi le istanze istruttorie reiterate dalle convenute in sede di precisazione delle conclusioni perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti.

Si dà atto che le parti convenute, dopo aver ritirato il proprio fascicolo previa autorizzazione all'udienza di precisazione delle conclusioni, non lo hanno poi depositato insieme agli scritti conclusivi, come risulta anche dallo storico del fascicolo telematico.

In via preliminare si osserva che la cessazione dell'amministratore dalla carica non inficia la validità delle procure da lui prima conferite e che, come evidenziato dalle stesse convenute, Unicredit Corporate Banking Spa si è fusa per incorporazione con Unicredit Spa, la quale ha dato mandato a Unicredit Credit Management Bank Spa, che si è costituita depositando la prima memoria istruttoria dando alla vicenda processuale una continuità analoga a quella verificatasi sul piano sostanziale.

Nel merito, la domanda di simulazione di Unicredit Credit Management Bank Spa è infondata.

Le allegazioni contenute nell'atto introduttivo non sono sufficienti a dimostrare l'esistenza di un accordo simulatorio; le allegazioni di parte convenuta in ordine ai titoli di godimento dei beni oggetto di trust in capo alle disponenti non sono state specificamente contestate.



Con riferimento all'azione revocatoria, si osserva quanto segue.

Circa il disconoscimento della conformità delle copie delle fidejussioni agli originali, il Tribunale si attiene alla giurisprudenza di legittimità secondo cui: "tale disconoscimento non ha gli stessi effetti di quello previsto dall'art. 215 n. 2 c.p.c., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale attraverso altri mezzi di prova" (Cassazione, sent. n. 6090/2000); nel caso di specie, il teste [REDACTED] ha riferito che i documenti prodotti in copia da parte attrice sono stati sottoscritti dalle convenute in sua presenza.

Il 26 gennaio 2011 la banca ha comunque prodotto gli originali delle fidejussioni 11 marzo 2009 e 29 luglio 2009 sottoscritte da [REDACTED]

[REDACTED] come evidenziato in comparsa di risposta, non rientra nel novero dei debitori di Unicredit.

Tuttavia, "l'art. 2901 c.c.(primo comma), nello stabilire che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni (nel concorso dei requisiti previsti), non prescrive che tali atti debbano essere soltanto quelli aventi ad oggetto un bene appartenente in proprietà esclusiva al debitore. Anche un bene in comunione, dunque appartenente a più soggetti pro quota, qualora formi oggetto di un atto di disposizione ... può dar luogo all'esperimento di un'azione revocatoria. E se soltanto alcuni degli (ex) comproprietari erano debitori, è evidente che questa potrà essere esperita soltanto per la quota parte già spettante ai condebitori, mancando qualsiasi titolo per estendere l'inefficacia dell'atto dispositivo (in caso di accoglimento della revocatoria) anche nei confronti degli altri soggetti, che non erano debitori dell'istante" (Cassazione, sent. n. 1804/2000). I creditori procedenti potranno dunque realizzare le proprie pretese sul bene, limitatamente alla quota parte già di pertinenza dei debitori conferenti, eventualmente previa divisione in sede esecutiva.

Da ciò segue unicamente il difetto di legittimazione passiva in capo a Federica Nannetti.

Per escludere la sussistenza dell'eventus damni, senz'altro potenzialmente ravvisabile nella sottrazione alla garanzia patrimoniale dei creditori di un compendio immobiliare o, comunque, di singoli beni immobili prima facenti capo a ciascuno dei disponenti (dal momento che ciò di per sé implica una maggiore difficoltà nella realizzazione del credito, gravando sulla parte convenuta nell'azione revocatoria l'onere di provare la sufficiente capienza del proprio patrimonio al momento dell'atto dispositivo), le convenute avrebbero dovuto allegare e provare che i crediti a tutela dei quali erano state iscritte le ipoteche gravanti sui beni fossero di importo superiore al valore dei beni medesimi. Le convenute si sono, invece, limitate ad allegare la presenza dei



vincoli reali, senza nulla aggiungere in ordine al rapporto tra crediti garantiti e valore dei beni.

In altri termini, l'allegazione delle convenute non è sufficiente per inferire che Unicredit, ove anche la costituzione del trust non avesse avuto luogo, difficilmente avrebbe potuto ottenere su quei beni la soddisfazione del proprio credito (Cassazione, sent. n. 16464/2009).

Per quanto riguarda l'ampiezza dell'onere probatorio della banca, il Tribunale condivide la giurisprudenza di legittimità secondo cui, con riferimento alla posizione del fideiussore, ai fini della determinazione dell'antioriorità ovvero della posteriorità del credito di una banca rispetto all'atto dispositivo del fideiussore, occorre fare riferimento al momento dell'accreditamento a favore del garantito (Cassazione, sent. n. 1413/2006). Nel caso di specie, la difesa delle convenute si è appuntata sul fatto che l'atto dispositivo delle garanti sarebbe stato anteriore alla revoca delle linee di credito nei confronti della garantita, nulla osservando sul rapporto temporale con gli accreditamenti, che in base alle allegazioni di parte attrice, non specificamente contestate, sono invece precedenti alla costituzione del trust.

Pertanto, rientra nell'onere probatorio di parte attrice solo la consapevolezza del pregiudizio in capo alle debentrici disponenti, trattandosi di atto a titolo gratuito. L'onere probatorio può ritenersi soddisfatto in base agli indici presuntivi costituiti dalla qualità di garanti dell'azienda di famiglia in capo alle convenute e dalla natura immobiliare dei beni oggetto di separazione patrimoniale, con ciò che ne segue in punto di perdita di beni potenzialmente aggredibili da parte del creditore in vista di una conversione in denaro.

La domanda di M. Gestione Crediti Banca Spa è infondata.

Premesso che "la preclusione di cui all'art. 268 cit. opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo; con conseguente ammissibilità (salva l'osservanza del termine ultimo dato dalla precisazione delle conclusioni) della formulazione da parte del terzo interveniente di domande nuove ed autonome" (Cassazione, sent. n. 11681/2014), nel caso di specie la costituzione di M. è avvenuta dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie, con la conseguenza che i documenti da lei allegati a sostegno della domanda non possono essere esaminati.

Se è vero che l'allegazione di M. in ordine all'esistenza del credito nei confronti delle convenute non è stata oggetto di specifica contestazione, è altresì vero che nell'atto di intervento M. si è limitata ad affermare che le convenute "si costituivano fideiussori della suddetta Srl limitatamente all'importo di 160.000,00 euro poi estesa fino ad euro 350.000,00" senza nulla specificare in ordine alla collocazione temporale né dell'atto dispositivo rispetto all'accreditamento, né delle fideiussioni rispetto all'atto dispositivo.



Dovendosi considerare esclusa dal thema probandum solo l'esistenza di un rapporto obbligatorio tra M. [redacted] e le convenute, che tuttavia, in base all'atto di intervento, potrebbe essere anche successivo all'atto di disposizione, le allegazioni di M. [redacted] non sono sufficienti per ritenere integrati i requisiti richiesti dall'art. 2901 cc ai fini dell'accoglimento della propria domanda.

Non ricorre, nel caso di specie, alcuna delle ipotesi disciplinate dall'art. 2668 cc, ai fini della pronuncia di un ordine nei confronti della Conservatoria, che agisce in via generale in base all'art. 2674 comma II cc.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014.

P. Q. M.

Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) rigetta la domanda di simulazione di Unicredit Credit Management Bank Spa;
- 2) dichiara inefficace ex art. 2901 C.C. nei confronti di Unicredit Credit Management Bank Spa, in relazione al diritto dello stesso istituto di agire a tutela del proprio credito, l'atto a ministero Notaio Dott. Stefano Ferretti del 14/10/2009, rep. n. [redacted] racc. n. [redacted] registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bologna 2 in data 20/10/2009 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Modena il 22/10/2009 al n. [redacted] reg. gen. e [redacted] reg. part. col quale [redacted]

[redacted] avevano costituito nel trust denominato "Trust nipoti [redacted]" le seguenti proprietà immobiliari appartenenti in ragione degli 8/12 a [redacted] e in ragione di 1/12 cadauna alle sorelle [redacted] - porzioni di fabbricato ad uso civile abitazione site in Comune di [redacted] costituite da tre appartamenti posti rispettivamente ai piani terra, primo e secondo, con annessi locali ad uso deposito al piano terzo e locali ad uso autorimessa al piano terra, oltre a vani accessori e pertinenziali, identificati al Catasto fabbricati del Comune di [redacted] al: [redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted] - area di terreno agricolo situata in Comune di [redacted] con accesso dallo stradello [redacted] e identificata al Catasto Terreni di detto Comune al foglio [redacted] nonché per la sola [redacted] la proprietà costituita da porzione di fabbricato ad uso civile abitazione situato in Comune di



